

Domanda:

Riguardo la faq n.2 si ricorda che esistono recenti pronunce giurisprudenziali dove il TAR si è espresso in merito (Sez II 832/2016 e successivo ricorso Sez V 7150/2016) contro il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Autorità Portuale Regionale Toscana. La questione riguardava un bando di gara analogo che limitava la partecipazione di natanti iscritti al registro di cui all'Art. 146 Cod. nav. della legge 7 dic. 1999 n° 472. La sentenza del TAR ha anche ribadito la legalità dell'utilizzo dei mezzi da lavoro in uso conto proprio per eseguire rilievi batimetrici a scopi commerciali. Onde evitare un ulteriore ricorso si prega di voler chiarire in modo più esaustivo la risposta al quesito ovvero se, almeno per codesta Autorità, anche un mezzo da lavoro in uso conto proprio può essere accettato.

Risposta:

A maggior chiarimento di quanto già esplicitato con la faq n. 2 (presente in amministrazione trasparente nel sito della stazione appaltante nella sezione dedicata alla presente procedura di gara con la denominazione faq n. 3 – pubblicata in data 19/03/2019) a cui si rinvia specificatamente, si rappresenta che, ai sensi delle previsioni del Capitolato speciale di appalto, non risulta precluso l'utilizzo del mezzo in uso conto proprio, ove detto mezzo, a seguito di aggiudicazione, risulti idoneo a conseguire l'autorizzazione delle locali competenti Capitanerie di Porto.